

COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO
PUBBLICO E PRIVATO

Professionisti incaricati

Prof. Arch. Biagio Guccione
Dott. Arch. Alessandra Baralli
Per. Agr. Rolando Tittarelli

Professionista collaboratore

Dott. Arch. Gabriele Paolinelli

Collaboratrice

Dott. Simona Olivieri

Luglio 2003

COMUNE DI OSIMO
REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO I
SPAZI VERDI PUBBLICI

Art.1 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Art.2 ABBATTIMENTI

Art.3 MANUTENZIONE

Art.4 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI,
UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 Aree di pertinenza

4.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti

4.3 Distanza dalle utenze aeree

4.4 Distanza dalle utenze sotterranee

4.5 Distanza dalle linee ferroviarie

Art.5 DANNEGGIAMENTI

Art.6 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Art.7 SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

Art.8 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

8.1 Scelta delle specie

8.2 Distanze d'impianto

Art.9 PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

9.1 Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

9.2 Progettazione delle aree verdi

9.3 Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

9.4 Ristrutturazioni edilizie

Art.10 VERDE PER PARCHEGGI

Art.11 ALBERATE STRADALI

11.1 Viabilità urbana

11.2 Viabilità extraurbana comunale

11.3 Potature su alberate stradali

11.4 Abbattimenti in alberate stradali

11.5 Segnalazione di cantieri stradali

CAPITOLO II

SPAZI VERDI PRIVATI

Art.12 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Art.13 ABBATTIMENTI

Art.14 MANUTENZIONE

Art.15 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI,
UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

15.1 Aree di pertinenza

15.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti

15.3 Distanza dalle utenze aeree

15.4 Distanza dalle utenze sotterranee

15.5 Distanza dalle linee ferroviarie

Art.16 DANNEGGIAMENTI

Art.17 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Art.18 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

- 18.1 - Scelta delle specie
- 18.2 - Dimensioni all'impianto
- 18.3 - Distanze d'impianto
- Art.19 PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI
 - 19.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo
 - 19.2 - Progettazione delle aree verdi
 - 19.3 - Ristrutturazioni edilizie
- Art.20 VERDE PER PARCHEGGI

CAPITOLO III

ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

Art.21 ALBERI MONUMENTALI

- 21.1 - Individuazione degli alberi di pregio
- 21.2 - Obblighi per i proprietari
- 21.3 - Interventi sull'esistente

Art.22 SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI (Carta di Firenze)

CAPITOLO IV

ORTI URBANI

Art.23 - DEFINIZIONE

Art.24 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art.25 - COLTIVAZIONI

Art.26 - RESTRIZIONI E DIVIETI

Art.27 - RECINZIONI

Art.28 - RIMBORSO DELLE SPESE CORRENTI

Art.29 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Art.30 - CAUSE DI DECADENZA

CAPITOLO V

FRUIZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art.31 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.32 INTERVENTI VIETATI

CAPITOLO VI

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art.33 SANZIONI

Art.34 NORME FINANZIARIE

Art.35 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ALLEGATO A

LISTA DEGLI ALBERI ED ARBUSTI DA UTILIZZARE NEL COMUNE DI OSIMO

ALLEGATO B

BIBLIOGRAFIA

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi e le aree golenali.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG - Piano degli spazi verdi pubblici, Piano manutentivo, Censimento delle aree verdi - al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

Per facilitare la consultazione del documento, il regolamento è stato suddiviso in otto capitoli:

Capitolo I - Spazi verdi pubblici

Capitolo II - Spazi verdi privati

Capitolo III - Alberi monumentali e parchi e giardini storici

Capitolo IV - Orti urbani

Capitolo V - Fruizione di parchi e giardini pubblici

Capitolo VI - Sanzioni e norme finanziarie

CAPITOLO I SPAZI VERDI PUBBLICI

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Aziende municipalizzate, Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

Art.1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;
- tutte le specie vegetali protette della Legge Dig.le n. / del 13.3.85 "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana" e successive modificazioni Legge Reg.le n.8 del 10.01.87 e Legge Reg. n.9 del 2.4.2001
- le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua dovranno principalmente fare riferimento a tecniche di ingegneria naturalistica (v. Circolare Regionale Marche n.1 del 29.1.1997. Criteri ed indirizzi per l'attuazione in ambito fluviale)
- le norme di salvaguardia non si applicano ai vivai

CLASSI DI GRANDEZZA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- a) 1° grandezza >18m
- b) 2° grandezza 12-18m
- c) 3° grandezza < 12m

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 8 del presente Capitolo.

Art.2 - ABBATTIMENTI

Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Solo per gli esemplari morti è sufficiente l'invio agli uffici comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura dell'ufficio competente.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

L'autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) tempi e modalità di abbattimento;
- b) tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto;

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione

dell'Amministrazione.

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

2.6 - Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art.3 - MANUTENZIONE

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per ripristinare, correggere, adottare o modellare l'aspetto morfologico delle piante motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature vanno eseguite da personale specializzato preferibilmente durante il riposo vegetativo delle piante. Il contenimento degli arbusti può richiedere più interventi durante l'anno.

Specifici interventi di risanamento dovranno adottarsi nel caso in cui venisse rilevato la presenza di malattie (cancro, ecc.)

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente.

I concimi minerali ed organici potranno essere distribuiti sulla superficie o mediante fori nel terreno.

E anche consentito, in particolari casi, il ricorso alle concimazioni fogliari. Per i tappeti erbosi dovranno essere utilizzati concimi a lento effetto distribuiti dopo il taglio.

Ogni superficie costituente il verde urbano dovrà essere dotata di un adeguato impianto di irrigazione.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)
- Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)
- Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27.03.96)

E' inoltre obbligatoria la lotta all' *Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico (*Bacillus thuringiensis*)

Art.4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro

il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2 di raggio

per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4 di raggio

per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purchè sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m) mq. 4

per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) mq. 6

per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

E' sempre da privilegiare l'uso di materiale drenante nei pressi delle alberature al posto di pavimentazioni e asfalti impermeabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 10 e 11 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impiego di alberature stradali in deroga agli articoli 892 e seguenti del cod. CV per quanto riguarda la distanza dai confini e dai cigli stradali.

4.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 11 del presente Capitolo :

piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2

piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4

piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6

4.3 - Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti

nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4.4 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSI DI GRANDEZZA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

a) 1° grandezza (altezza >18m) > m. 4

- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2

4.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE

- a) alberi di altezza >4m altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
- b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m m. 6
- c) siepi con altezza <1,5m m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 20 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art.5 - DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 2).

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA

- a) 1° grandezza (altezza >18m) > m. 4
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si

potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee

di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art.6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere

installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art.7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine.

Art.8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

8.1 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato in allegato.

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 12-15 per quelle di terza grandezza

Per gli arbusti la scelta devono essere utilizzate piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 in vaso.

8.2. - Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero: prima grandezza m.10-12, seconda grandezza m.8-10, terza grandezza m. 5-6;

- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Art.9 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

9.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tale norma può essere derogata sulla base di un progetto paesaggistico dettagliato che per esigenze estetiche preveda una diversa proporzione tra alberi ed arbusti.

9.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto

con relativa planimetria e documentazione fotografica);

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici

e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;

- piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

Tutti i progetti dovranno rispettare completamente la legislazione vigente in materia di barriere architettoniche e mirare in via prioritaria alla definizione di spazi privi di barriere più che al loro abbattimento.

9.3 - Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro cultivar:

- tutte le conifere, *eccetto Pinus pinea e Cupressus sempervirens*
- i salici piangenti (*Salix babylonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.), *eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);*
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora* sp.p.);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri *eccetto l'acero campestre (Acer campestre), riccio (Acer platanoides) e montano (Acer pseudoplatanus)*
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se

la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante).

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

9.4 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

Art.10 - VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Va rispettato altresì l'art.61 comma 5 del Regolamento Edilizio di Osimo che recita: "le aree di parcheggio devono essere convenientemente piantate con almeno un albero ad alto fusto di specie tipica locale ogni 25 mq di superficie".

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

**CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO
E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE**

- a) 1° grandezza (altezza >18m) mq 8 r m. 1,6
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) mq 3,5 r m. 1,0
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) mq 2 r m. 0,80

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta, tali che nella maturità devono coprire tutta la superficie destinata ai posti-auto.

La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art.11 - ALBERATE STRADALI

11.1 - Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente

utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE

- a) 1° grandezza (altezza >18m) mq 8 r m. 1,6
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) mq 3,5 r m. 1,0
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) mq 2 r m. 0,80

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale

dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE ANNI

Acero spp 40-70

Bagolaro 80-90

Carpino 50-70

Frassino spp 60-80

Ippocastano 70-80

Liriodendron 60-80

Olmo 80-100

Pino domestico 80-100

Pioppo spp 40-60

Platano 100-120

Quercia spp. 80-100

Robinia spp. 40-50

Sofora 50-70

Tiglio spp 80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

11.2 - Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente

11.3 - Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato nel presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

11.4 - Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero

e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, ed al mutamento dell'area di insediamento delle piante sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa

da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

11.5 - Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente Capitolo.

CAPITOLO II

SPAZI VERDI PRIVATI

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e quindi contribuirà nella misura del 50% alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

Art.12 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;

- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

a) 1° grandezza >18m

b) 2° grandezza 12-18m

c) 3° grandezza < 12m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.
Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 7 del presente Capitolo.

Art.13 - ABBATTIMENTI

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione agli uffici comunali competenti, corredata da documentazione fotografica. Il Comune potrà esprimere un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a:

cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza;

cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art.14 - MANUTENZIONE

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per ripristinare, correggere, adottare o modellare l'aspetto morfologico delle piante motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature vanno eseguite da personale specializzato preferibilmente durante il riposo vegetativo delle piante. Il contenimento degli arbusti può richiedere più interventi durante l'anno.

Specifici interventi di risanamento dovranno adottarsi nel caso in cui venisse rilevato la presenza di malattie (cancro, ecc.)

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione

poliennale esistente.

I concimi minerali ed organici potranno essere distribuiti sulla superficie o mediante fori nel terreno. E' anche consentito, in particolari casi, il ricorso alle concimazioni fogliari. Per i tappeti erbosi dovranno essere utilizzati concimi a lento effetto distribuiti dopo il taglio.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)

Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27.03.96)

E' inoltre obbligatoria la lotta all' *Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico (*Bacillus thuringiensis*)

Art.15 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

15.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il

del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2 di raggio

per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4 di raggio

per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m) mq. 4

per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) mq. 6

per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq.10

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all'art. 9 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

15.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate :

piante di terza grandezza (altezza < 12m) 3 m

piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) 5 m

piante di prima grandezza (altezza >18m) 7 m

15.3 - Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

15.4 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA

- a) 1° grandezza (altezza >18m) > m. 4
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2

15.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE

- a) alberi di altezza >4m altezza massima delle piante a maturità aumentata di m.2
- b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m m. 6
- c) siepi con altezza <1,5m m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m.20 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art.16 - DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap.II, art. 2).

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della

classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA

- a) 1° grandezza (altezza >18m) > m. 4
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2

Art.17 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere

installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Art.18 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

18.1 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato in allegato.

18.2 - Dimensioni all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi si consiglia l'utilizzato di materiale circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.12-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.

18.3 - Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero, prima grandezza: m.10-12, seconda grandezza: m.8-10, terza grandezza m.5/6

- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Per le aree verdi ricadenti negli standard edificatori per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione pubblica, quanto consigliato ai punti precedenti diviene obbligatorio.

Art.19 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

19.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti.

In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa

destinazione urbanistica.

Tale norma può essere derogata sulla base di un progetto paesaggistico dettagliato che per motivate esigenze estetiche preveda una diversa proporzione tra alberi ed arbusti.

19.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private; concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove

o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato.

Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;

- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;

- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera comprendente la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (di nuovo impianto ed esistenti), evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;

- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

Tutti i progetti dovranno rispettare completamente la legislazione vigente in materia di barriere architettoniche e mirare in via prioritaria alla definizione di spazi privi di barriere più che al loro abbattimento.

19.3 - Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro

cultivar:

- tutte le conifere, *eccetto Pinus pinea e Cupressus sempervirens*
- i salici piangenti (*Salix babylonica, S. x chrysocoma, ecc.*), *eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);*
- i noci esotici (generi *Carya e Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus e Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- tutte le magnolie (genere *Magnolia*);
- l'albero dei tulipani (*Liriodendron tulipifera*);
- il liquidambar (*Liquidambar styraciflua*);
- il ciliegio nero (*Prunus serotina*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- la gleditsia o spino di giuda (*Gleditsia triacanthos*);
- le sofore (*Sophora sp.p.*);
- l'albizzia o gaggia arborea (*Albizzia julibrissin*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima o A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri *eccetto l'acero campestre (Acer campestre), riccio (Acer platanoides) e montano (Acer pseudoplatanus)*
- l'albero dei fazzoletti (*Davidia involucrata*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*) e la catalpa (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se

la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante),

ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

19.4 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

Art.20 - VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Si dovrà assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RELATIVO RAGGIO (r) MINIMO

- a) 1° grandezza (altezza >18m) mq 8 r m. 1,6
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) mq 3,5 r m. 1,0
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) mq 2 r m. 0,80

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla

superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente protetti l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti. In caso di riattamento di aree a parcheggio aventi spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (con l'utilizzo di specie rampicanti).

CAPITOLO III

ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

Art.21 - ALBERI MONUMENTALI

21.1 - Individuazione degli alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio da norme Nazionali, Regionali e Comunali, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

21.2 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed

integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

21.3 - Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una

forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art. 22 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI (Carta di Firenze)

Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua

natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti. Essa impone interventi conservative di manutenzione e restauro.

CAPITOLO IV ORTI URBANI

Art.23 - DEFINIZIONE

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi, frutta e fiori per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

Art.24 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il richiedente all'atto della domanda di assegnazione dell'appezzamento di terreno da presentarsi su apposito modulo del Comune di Osimo, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il 60° anno di età;
- essere residente nel Comune di Osimo;
- essere titolare di pensione e non aver rapporti di lavoro in corso.

L'assegnazione dei singoli appezzamenti avverrà per sorteggio ad un unico titolare che non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente con continuità.

L'assegnatario è obbligato a :

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, nel quale non è consentito l'incolto;
- non alterare il perimetro della propria parcella;
- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni.

Art.25 - COLTIVAZIONI

È consentita soltanto la coltivazione di qualsiasi tipo di fiori, frutta ed ortaggi con le seguenti limitazioni : gli alberi da frutto non possono superare i mt.3 di altezza e devono essere piantati a non meno di mt.3 dagli orti confinanti ed a mt.1,5 dagli altri lati.

Art.26 - RESTRIZIONI E DIVIETI

Nello spazio riservato all'orto non è consentito:

- la posa di pavimentazione fissa;
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- l'accensione di stoppie o rifiuti se non nei periodi consentiti dalle normative vigenti;
- produrre rumori molesti;
- installare serre di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i tunnel in polietilene da smantellare entro il 30 aprile di ogni anno;
- usare prodotti antiparassitari delle classi 1°, 2° e 3° e prodotti erbicidi di qualsiasi genere;
- accumulare mattoni, legna, ed altro genere di materiali;
- fare commercio dei prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti elettrici ed idraulici non autorizzati.

Art.27 - RECINZIONI

Le eventuali recinzioni dell'orto devono essere eseguite con materiale vivo o con semplice rete metallica e non devono superare mt.1 di altezza.

Art.28 - RIMBORSO DELLE SPESE CORRENTI

Gli assegnatari, a titolo di parziale rimborso delle spese correnti (acqua, manutenzione varie, etc.) dovranno versare al Comune un contributo di €26,00 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.29 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'orto è garantita per 3 anni, salvo diversa destinazione urbanistica del territorio da parte del Comune. Il rapporto si rinnova alla scadenza per uguale periodo di tempo, salvo disdetta da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza.

Art.30 - CAUSE DI DECADENZA

La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore ai 6 mesi o la violazione di una delle presenti norme costituisce causa di decadenza del permesso di coltivazione

CAPITOLO V

FRUIZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente Regolamento. Si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione.

Art. 32 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;

eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;

raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;

la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;

abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;

raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;

provocare danni a strutture e infrastrutture;

inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;

abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;

l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.
Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

CAPITOLO VI SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 33 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni introdotte con apposita ordinanza del Sindaco, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

Art. 34 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 35 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

ALLEGATO A

LISTA DEGLI ALBERI CON CLASSI DI GRUPPI ED ARBUSTI DA UTILIZZARE NEL COMUNE DI OSIMO

ALBERI

- 3 *Acer campestre*
- 1 *Acer pseudoplatanus*
- 2 *Acer platanoides*
- 2 *Acer negundo*
- 2 *Acer obtusatum*
- 1 *Aesculus hippocastanum*
- 2 *Aesculus x carnea Hyane*
- 2 *Ailanthus altissima*
- 3 *Albizzia julibrissin*
- 2 *Alnus glutinosa*
- 2 *Carpinus betulus*
- 1 *Cedrus atlantica*
- 1 *Cedrus deodara*
- 1 *Cedrus libani*
- 2 *Celtis australis*
- 3 *Cercis siliquastrum*
- 1 *Cupressus sempervirens*
- 3 *Diospyros kaki*
- 3 *Eleagnus angustifolia*
- 3 *Eriobotrya japonica*
- 1 *Fraxinus excelsior*
- 3 *Fraxinus ornus*
- 3 *Fraxinus oxycarpa*
- 1 *Ginkgo biloba*
- 2 *Gleditsia triacanthos (var.inermis)*
- 3 *Ilex aquifolium*
- 3 *Laburnum anagyroides*
- 3 *Laburnum alpinum*
- 3 *Lagerstroemia indica*
- 2 *Liquidambar styraciflua*
- 2 *Liriodendron tulipifera*
- 2 *Magnolia grandiflora*
- 2 *Maclura pomifera*
- 2 *Melia azedarach*
- 2 *Morus alba*
- 3 *Morus nigra*
- 3 *Olea europea*
- 2 *Ostrya carpinifolia*
- 1 *Pinus halepensis*
- 2 *Pinus pinaster*
- 1 *Pinus pinea*
- 1 *Platanus acerifolia (hybrida)*
- 1 *Platanus occidentalis*
- 1 *Platanus orientalis*
- 1 *Populus alba*
- 1 *Populus nigra "italica"*
- 1 *Populus tremula*
- 3 *Pyrus calleryana (var. fiorifere prive di spine)*

- 1 *Prunus avium*
- 2 *Prunus avium brachypoda*
- 3 *Punica granatum*
- 1 *Quercus ilex*
- 1 *Quercus petrea*
- 1 *Quercus pubescens*
- 2 *Quercus x turneri*
- 1 *Robinia pseudoacacia*
- 3 *Robinia pseudoacacia (var.umbraculifera)*
- 2 *Salix alba*
- 3 *Salix fragilis*
- 3 *Salix viminalis*
- 3 *Sorbus domestica*
- 3 *Tamarix gallica*
- 2 *Taxus baccata*
- 2-3 *Tilia spp*
- 3 *Ulmus minor*
- 3 *Ulmus pumila*

ARBUSTI

- Abelia x grandiflora*
- Arbutus unedo*
- Berberis gagnepaini*
- Berberis julianae*
- Berberis thunbergii*
- Berberis vulgaris*
- Berberis x stenophylla*
- Buddleia davidii*
- Buxus sempervirens*
- Callistemon laevis*
- Callistemon lanceolatus*
- Caryopteris x clandonensis*
- Cassia corymbosa*
- Ceanothus x delilianus*
- Cercis siliquastrum*
- Chaenomeles japonica*
- Chamaerops humilis*
- Chimonanthus praecox*
- Cistus salvifolius*
- Clerodendron trichotomum*
- Cornus mas*
- Corylus avellana, var.*
- Cotinus coggygria*
- Cotoneaster dammeri*
- Cotoneaster horizontalis*
- Cotoneaster salicifolius*

ALLEGATO B
BIBLIOGRAFIA

- *Norme generali per la tutela del verde* Comune di Bologna
- *Regolamento Comunale per opere di verde pubblico* Comune di Cesena
- *Norme per la tutela e lo sviluppo del verde pubblico e privato* Comune di Cesenatico
- *Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano* Comune di Cattolica
- *Regolamento Comunale del verde pubblico e privato* Comune di Ferrara
- *Carta di Firenze*
- *Regolamento di esecuzione e di attivazione del nuovo codice della strada* (D.P.R.16/12/92, n°495)